

N. 01449/2015 REG.PROV.CAU.

N. 01170/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1170 del 2015, proposto da [omissis], rappresentata e difesa dall'avvocato Isetta Barsanti Mauceri, con domicilio eletto presso Francesca Buccellato in Roma, Via Cosseria, 2;

contro

Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

[omissis];

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III BIS n. 209/2015, resa tra le parti, concernente aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo vevoli per il triennio scolastico 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

Vista l'impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2015 il consigliere Maurizio Meschino e udito per le parti l'avvocato Barsanti Mauceri;

Ritenuto, nell'esame proprio della fase cautelare, che, secondo quanto pronunciato in termini con la sentenza di questo Consiglio n. 3658 del 2014, l'appello è da accogliere, poiché spetta all'Ufficio scolastico competente comunicare all'appellante il termine entro il quale è onerata della presentazione della domanda ai fini dell'aggiornamento della graduatoria;

Spese dei due gradi della presente fase cautelare a carico dell'Amministrazione appellata come liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l'appello (Ricorso numero: 1170/2015) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado, come da motivazione.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Condanna l'Amministrazione appellata al pagamento alla parte appellante delle spese dei due gradi della presente fase cautelare che liquida nel complesso in €2.000,00 (duemila/00).

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2015, con l'intervento dei magistrati:

Maurizio Meschino, Presidente FF, Estensore

Claudio Contessa, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere

Andrea Pannone, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/04/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)